



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale ordinario di Oristano
- sezione unica penale -

Il giudice monocratico dott.ssa Viviana Sanna

Alla pubblica udienza del 31.03.2023 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA
(artt. 544 e segg. c.p.p.)

nella causa penale

contro

- ~~GIUSEPPE TORREDO~~ ~~ILANO~~, nato a ~~ORISTANO~~ il 26.01.1956 ed ivi residente ed elettivamente domiciliato ex articolo 161 c.p.p. a ~~Oristano~~ in via C. Sanna n. 35

libero -assente

IMPUTATO

Dei reati, commessi nella sua qualità di datori di lavoro in quanto sindaco del Comune di ~~Oristano~~, di cui:

- a) all'art. 17 comma 1 lett. a) d.lgs. 81/08 perché ometteva di effettuare la valutazione di tutti i rischi e di redigere il conseguente documento di valutazione dei rischi;
- b) all'art. 17 comma 1 lett. b) d.lgs. 81/08, perché ometteva di designare il Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione;
- c) all'art. 18 comma uno lett. a) d.lgs. 81/08, perché ometteva di designare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- d) all'art. 18 comma uno lett. c) d.lgs. 81/08, perché adibiva i lavoratori ai compiti specifici della loro mansione senza aver tenuto conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- e) all'art. 45 d.lgs. 81/08, perché ometteva di adottare provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza;
- f) all'art. 36 d.lgs. 81/08, perché non assicurava che ciascun lavoratore ricevesse un'informazione adeguata in materia di salute e sicurezza;
- g) all'art. 37 d.lgs. 81/08, perché non assicurava che ciascun lavoratore ricevesse una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza.

CONCLUSIONI

N. 156/23 Mod. 30

N. 154/18 P.M.

N. 203/19 Reg. Gen. M.16

SENTENZA

in data 31.03.2023

Depositata in Cancelleria

oggi 12/9/2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. ALBERTO MEREU

Fatta comunicazione al P.G.

il

Estratto contumaciale notificato

il

Sentenza divenuta irrevocabile

il

Addi

inviato estratto alla Procura

per esecuzione e alla Questura

Compilat sched per il
casellario il

N. Mod. 3S.G.

Il P.M. Ritenuta approvata la penale responsabilità dell'imputato chiedere condanna alla pena di 15 mesi di arresto ed euro 15.000 di ammenda;

La difesa chiede l'assunzione con formula piena perché non ha commesso il fatto con la formula ritenuta di giustizia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con decreto emesso dal pubblico ministero presso questo tribunale in data 30.10.2018 e regolarmente notificato, veniva effettuata la citazione diretta a giudizio di ~~Chico Innocenzo Dine~~ per rispondere del reato di cui all'articolo 17, comma 1 lett. a) e lett. b), art. 18 comma 1 lett. a) e lett. c), art. 45, 36 e 37 del D.L.vo L. 81/08, come meglio specificato in epigrafe.

Alla prima udienza, in assenza di questioni preliminari, aperto il dibattimento e data lettura dell'imputazione, sono state ammesse le prove dedotte dalle parti e si è proceduto alla loro assunzione. In particolare, il processo, celebrato in presenza dell'imputato, è stato istruito con prova testimoniale (esame e controesame di: ~~Chiara~~ Teresa, all'epoca dei fatti in servizio presso il Servizio per la Prevenzione e la Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (in sigla SPSAL) dell'Asl si Oristano; Maria Teresa ~~Sanna~~, segretario comunale del Comune di ~~Zeddada~~ sino al 03/04 settembre 2016; Alberto ~~Corrini~~, geometra assunto presso l'Ufficio Tecnico del Comune di ~~Zeddada~~ all'epoca dei fatti in contestazione; l'Avv. Casula Luca; e Piras Antonello vigile urbano in servizio presso il comando di polizia municipale di ~~Zeddada~~), atti procedurali e produzioni documentali (Memorie difensive ex art. 121 c.p.p. tra cui quella del 3.11.2022 depositata nell'interesse di ~~Chico Innocenzo Dine~~, con relativi allegati: n. 3 determine dell'Area Tecnica n. 286 del 2017, n. 85 del 13.3.2018 e 219 del 13.7.2018; Sentenza della Cassazione n.43829/2018; Sentenza della Cassazione n. 42062/2021; Nota prot. N. 2360 del 0.06.2017 inviata al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, a firma Dott. Alfano; Delibera della Giunta comunale n. 22 del 06.04.2016; Nota prot. N. 3842 del 27.09.2016 inviato al R.U.T. Ing. Gianluigi Zedda, a firma della Dott.ssa Teresa Sanna; 2° memoria difensiva ex art. 221 c.p.p. nell'interesse dell'imputato; Memoria di replica del P.M.; altra memoria difensiva per l'imputato del 13.03.2023; Delibera della Giunta comunale n. 62 del 14.09.2016; Delibera della Giunta comunale n. 56 del 17.08.2016; Deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 16.11.2015; Deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 04.09.2017; Piano esecutivo di gestione 2017; Nota Prot. N. 3659 trasmessa del 23.07.2018 a firma di ~~Chiara Innocenzo Dine~~ e trasmessa alla Corte dei Conti; Riscontro nota Prot. N. 3154 del 27.06.2018 a firma del Responsabile Servizio Tecnico del Comune di ~~Zeddada~~; determinazione Area Tecnica n. 177 del 14.06.2018; Decreto Ufficio del Sindaco Prot. N. 4504 del 19.09.2018 di revoca della Responsabilità dell'Ufficio Tecnico all'Ing. Zedda G.; Deliberazione della Giunta

comunale n. 22 del 06.04.2016; verbale di ottemperanza e ammissione al pagamento per violazione delle norme di prevenzione sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; Verbale di prescrizioni ai sensi del decreto legislativo 758/94 per contravvenzione a norme di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro del 22 gennaio 2018 protocollo BG 2018; Concessione e proroga verbale di prescrizione protocollo pc due 1829544 del 24/01/2018; comunicazione avvenuto adempimento al verbale di prescrizione delle 07/08/2018 trasmissione verbale di ottemperanza e ammissione al pagamento del 02/07/2018). L'imputato ha reso spontanee dichiarazioni e si è sottoposto ad esame. Si è quindi proceduto a discussione finale, al termine della quale le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come sopra trascritte.

2. Ad esito della istruzione dibattimentale, e segnatamente dall'esame dei testimoni e dell'imputato e dalle dichiarazioni spontanee rese da quest'ultimo, i fatti per cui è processo possono essere ricostruiti nei termini che seguono.

In data 26 settembre 2017, Teresa Chessa, all'epoca dei fatti in servizio presso il Servizio per la Prevenzione e la Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (in sigla SPSAL) dell'Asf di Oristano, a seguito di una segnalazione da parte di alcuni dipendenti del comune di ~~Oristano~~, effettuò delle verifiche in ambito di sicurezza negli ambienti di lavoro presso il comune medesimo, come dalla stessa riferito all'udienza del 10.02.2020 (*"... dall'attività che abbiamo espletato nel Comune di ~~Oristano~~, in seguito alla segnalazione da parte di alcuni dipendenti della mancata sorveglianza sanitaria dei lavoratori, una volta che abbiamo ricevuto questa comunicazione ci siamo attivati, parte sanitaria e parte tecnica, ...siamo andati al Comune di ~~Oristano~~, abbiamo fatto un sopralluogo, abbiamo visitato tutti gli ambienti di lavoro, e dopodiché abbiamo chiesto tutta la documentazione inerente la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro. Questa è una prassi che noi seguiamo sempre ovunque non chiediamo tutta la documentazione, abbiamo lasciato la modulistica e invitandole a consegnarci la documentazione entro il periodo stabilito"*).

In quell'occasione aveva richiesto all'amministrazione interessata copia di tutta la documentazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro e di salute dei dipendenti comunali soggetti a sorveglianza sanitaria. Poté così appurare che tale documentazione era totalmente carente, oltre che parecchio datata in quanto risalente al 1997- 1999, in quanto mancavano i documenti relativi a: nomina del Responsabile di Servizio Prevenzione e Protezione; nomina del datore di lavoro; attestato datore di

lavoro o nomina consulente esterno; Documento Valutazione dei Rischi; Formazione ed informazione adeguata per tutti i dipendenti in materia di salute e sicurezza; Sorveglianza sanitaria e nomina del Medico competente, Adozione dei provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica Verifica di impianti di messa a terra etc.

In particolare, l'inesistenza/assenza di tale documentazione obbligatoria riguardava un lasso di tempo, di circa un decennio (*"... Abbiamo evidenziato che la documentazione era totalmente carente, diciamo quella che ci hanno presentato potevamo usufruire solamente dell'organigramma e nient'altro. Tutta l'altra documentazione relativa alla sicurezza della salute era, diciamo, vecchia, cioè praticamente risaliva al 1999, in particolar modo il DVR e le visite sanitarie della stessa cosa risalivano al 1997 e al 1999, ma soprattutto quello che abbiamo notato è che c'era, dall'ultima nomina del datore di lavoro che risale al 2000 da parte del precedente sindaco, con la nomina anche del datore di lavoro di un dipendente praticamente c'era questo lasso di tempo che era completamente scoperto, quindi non c'era niente. Chiaramente il comune si è attivato dopo che siamo andati noi virgola e hanno temperato hanno fatto tutto quello che dovevano fare Oltre a non esserci un DVR, quindi con tutto quello che ne segue, nomina RSPP, praticamente non abbiamo trovato niente, nè nomina di RSPP, nè deleghe eventuali di nomi di datori del lavoro, non abbiamo trovato, nè nomina dei dipendenti come prevede la legge, come addetti antincendio o come addetti al primo soccorso, e poi soprattutto anche una mancata informazione e formazione dei lavoratori, e sto parlando in questo caso anche di tutti i lavoratori, compresi quelli che già c'erano nel 1999 virgola e poi quelli che erano stati assunti dopo").*

Neppure, era stato nominato il medico per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria.

I nuovi dipendenti, quelli assunti dopo il 1999, erano stati avviati al lavoro senza alcun tipo di visita (*"I primi quelli che c'erano anche nel 1999, io ho potuto vedere le cartelle sanitarie, ed erano resettate sia nel 1997 che nel 1999, dall'allora medico, perché in quel periodo loro qualcosa l'avevano fatta, e c'era la sede. Mentre invece dei nuovi dipendenti sono stati avviati al lavoro senza alcun tipo di visita. C'è una comunicazione, mi sembra non so se dell'ingegnere Zedda dove chiede di acquisire certificati da parte di altre amministrazioni, però a noi non hanno portato niente e quindi praticamente non avevano nessun tipo di certificato ... Dalle precedenti cartelle sanitarie poi anche dall'attività espletata dagli stessi dipendenti c'era l'uso del*

videoterminale e quindi come tale andava valutato come rischio e sottoposto a visita, con le scadenze annuali, biennali, quinquennali in base a quello che avrebbe deciso il medico competente. Un lavoratore poteva anche avere dei problemi, in tutti i casi non è stato sottoposto a visita e non si poteva sapere insomma").

Gli ispettori avevano anche chiesto di essere informati in ordine ad un'eventuale nomina, da parte dell'amministrazione comunale, del datore di lavoro come persona differente dal sindaco, tuttavia, senza ricevere alcuna risposta al riguardo; pertanto si era proceduto ad individuare come datore di lavoro il Sindaco del Comune di ~~Arzuffa~~ in carica nel periodo in questione, ossia ~~Giuseppe Roberto~~ ~~Costo~~, al quale, poi, sono state contestate tutte le violazioni di cui agli artt. 17, comma 1 lett. a) e lett. b), art. 18 comma 1 lett. a) e lett. c), art. 45, 36 e 37 del D.L.vo L. 81/08. Lo stesso, difatti, risultava in carica dal 1999, essendo stato eletto sindaco per tre mandati consecutivi.

Per la messa a disposizione della documentazione richiesta, la teste ha riferito di essersi relazionata sia con l'ingegner Zedda, in qualità di responsabile tecnico in servizio presso il comune di ~~Arzuffa~~, che con l'ingegner Crobu in quanto, allora, nominato recentemente responsabile del servizio prevenzione e protezione del Comune di ~~Arzuffa~~. Non era stato invece possibile interloquire con il sindaco nonostante le richieste in tal senso ("No non si è mai presentato e noi gli abbiamo detto anche diverse volte all'ingegnere Zedda però non abbiamo mai interloquito con lui... Noi abbiamo rilasciato la richiesta di documentazione al comune dopodiché questa comunicazione è stata trasferita al sindaco ed è il sindaco che praticamente ha delegato il responsabile dell'ufficio tecnico l'ingegnere Zedda e ci ha fornito tutta la documentazione facendo anche una cronistoria di tutto quello che c'era nel comune... Noi abbiamo detto di portarci qualsiasi cosa che potesse testare quale poteva essere il datore di lavoro del comune... noi non abbiamo avuto niente")


La teste, ha infine precisato che il Comune di ~~Arzuffa~~, a seguito delle contestazioni mossegli si era adeguato alle prescrizioni impartitegli, come da verbale di ottemperanza del 02 luglio 2018 ("Si, lo hanno fatto abbiamo anche dato una proroga, adesso non ricordo. Comunque hanno fatto tutte ...tutte le violazioni che avevamo contestato praticamente hanno adempiuto e hanno ottemperato").

Il teste Maria Teresa Sanna, segretaria comunale presso il Comune di ~~Arzuffa~~ sino ai primi del mese di settembre del 2016, escussa all'udienza del 03.12.2021, ha solo ricordato che l'ingegnere Zedda fosse responsabile dell'Ufficio tecnico ma non ha

saputo dire se fosse stato nominato anche datore di lavoro in prevenzione e sicurezza ("... è responsabile del servizio tecnico, ma io non ricordo se sia stato nominato datore di lavoro..."). In ogni caso, ha rammentato di aver trasmesso all'ingegnere Zedda una delle tante segnalazioni a firma del dipendente Antonello Pira e nello specifico lo aveva esortato a predisporre quanto necessario per risolvere le criticità rilevate in materia di sicurezza e salute dei dipendenti sul posto di lavoro ("...trasmetto all'ingegnere Zedda una segnalazione che presumo fosse una ulteriore segnalazione del signor Antonello Piras e gli dico: <<proceda a fare gli accertamenti di natura tecnica, indichi al sindaco, datore di lavoro, gli interventi che si devono fare, le priorità che si devono seguire, le tempistiche, indichi le risorse che sono necessarie per dare attuazione a tutto quanto è stato segnalato>>...poi gli dico anche: <<abbia però cura di comunicare anche al servizio finanziario l'entità delle risorse che siano necessarie per attuare tutti gli adempimenti...>> , e poi gli ho anche detto: <<Sentito il sindaco, per favore, dia anche riscontro al signor Piras>>, perché ad una nota scritta bisogna sempre dare una risposta anche in relazione a questi accertamenti sanitari la cui calendarizzazione andrà comunicata, non solamente al signor Piras ma tutto il personale perché si devono fare gli accertamenti sanitari").

In fase dibattimentale è stato escusso anche Alberto Carboni, geometra presso il Comune di ~~Castellana Grotte~~ sin dal mese di marzo 2011, il quale ha ricordato che l'Ente pubblico in questione si era dotato di uno PEG (piano esecutivo di gestione), che prevedeva la figura di un dirigente dotato di potere gestionali in materia di visite sanitarie e valutazione dei rischi, solo nel 2016 - 2017. Ha anche confermato che il responsabile dell'ufficio tecnico fosse l'ingegner Zedda al quale la giunta comunale, con delibera numero 22 del 2016, avente ad oggetto adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e indirizzi al responsabile del servizio, attribuiva al suo ufficio l'adempimento dei relativi obblighi.

L'imputato, sottoposto ad esame all'udienza del 18 Febbraio 2022, ha confermato che le infrazioni contestate in sede di verifica erano state effettivamente commesse imputandole unicamente al responsabile dell'Ufficio Tecnico Ing. Zedda, in servizio da oltre 25 anni, il quale avrebbe dovuto nominare il medico competente per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria oltre che predisporre quanto necessario per la sicurezza sul lavoro dei dipendenti ("... Ha ottemperato solo dopo che sono venuti gli ispettori della Asl, che in definitiva è stato quasi un obbligo, chiamiamolo proprio un

 5

assillo, ecco, diciamo dopo che hanno contestato questa infrazione. Queste infrazioni ci sono state io ... il mio dovere era quello di controllo , più di questo non è che potevo fare ...infatti avevo sollecitato proprio i segretari comunali a smuovere , diciamo questa situazione, che ormai era insostenibile”).

L'imputato ha precisato di aver esercitato la sua funzione di sindaco per tre legislature consecutive e quindi per 15 anni e di non aver mai sollevato una contestazione disciplinare a carico dell'ing. Zedda anche perché quando si stava paventando tale ipotesi arrivarono gli ispettori della Asl per cui, poi, ci si era conformati alle disposizioni dagli stessi imposte

Il teste Luca Casula, di professione avvocato, ha riferito di essere stato informalmente contattato dall'amministrazione comunale di ~~Oristano~~, con il quale intercorreva un rapporto fiduciario per altri incarichi, per un parere in ordine alle contestazioni e infrazioni mosse dal SPSAL di Oristano al Comune di ~~Oristano~~, nella persona dell'allora sindaco in carica.

Il consiglio reso fu di adempiere alle prescrizioni imposte dall'ASL oltre che di provvedere al pagamento, da parte del soggetto individuato come responsabile, delle sanzioni dovute per le infrazioni rilevate non potendo le stesse essere pagate con i fondi di bilancio per non incorrere in un danno erariale.

Infine è stato sentito anche Piras Antonello, in servizio presso la polizia municipale di ~~Oristano~~, già rappresentante dei lavoratori in servizio presso l'Ente *de quo*, il quale ha raccontato di aver provveduto, in data 19 settembre del 2017, a formalizzare l'ennesima segnalazione per l'omesso rispetto della normativa ed adempimenti da parte del datore, in merito alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, indirizzata al Sindaco, alla segretaria comunale, al responsabile dell'ufficio tecnico. Non avendo ricevuto risposta alcuna, se non le ennesime blande rassicurazioni verbali, chiese l'intervento del Dipartimento di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (in sigla SPSAL) dell'Asl di Oristano che, difatti, si attivò dopo qualche giorno. Le inadempienze lamentate si erano protratte per oltre 10 anni (“...per quanto riguarda le visite, gli accertamenti sanitari, lo abbiamo scritto io ed anche i colleghi che gli accertamenti non venivano effettuati da circa dieci anni”).

Dopo l'intervento dello SPSAL il comune di ~~Oristano~~ si era adeguato alle prescrizioni impartitegli per cui, a titolo esemplificativo, venne dato incarico ad un tecnico esterno per l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR);



vennero predisposti dei corsi di formazione sulla sicurezza ed altre incombenze (" *Il DVR documenti valutazione dei rischi non veniva praticamente aggiornato dal giorno in cui era stato approvato ...stiamo parlando di primi anni 90 cioè '94, forse 93-94* ").

3. Ricostruiti nei termini sopra indicati gli elementi in fatto per come emergono dall'istruttoria dibattimentale si ritiene che essi depongano inequivocabilmente per la sussistenza dei reati aseritti a ~~Giulio Pizzoschi, Lino~~ e conseguentemente per la sua penale responsabilità in ordine agli stessi.

Ed invero, sotto il profilo probatorio, deve innanzi tutto rilevarsi che le dichiarazioni dei testimoni escussi sono apparse pienamente attendibili, oltre che coerenti, circostanziate e supportate dalla documentazione prodotta.

Con riguardo ai reati in materia di sicurezza sul lavoro il nostro ordinamento impone al datore di lavoro di adottare una serie di misure di prevenzione e protezione tecniche, organizzative e procedurali, al fine di garantire ai lavoratori un ambiente di lavoro sicuro e salubre.

La qualifica di datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo, quindi con il sindaco (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 15206/12; depositata 20 aprile)

La definizione di datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni è fornita in particolare all'articolo 2, comma 2, lettera b del Testo Unico D.Lgs 81/08, così descritto: "*...Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo*".

In altre parole nella pubblica amministrazione il datore di lavoro coincide con: 1) il dirigente con poteri di gestione del singolo ufficio in cui si svolge l'attività lavorativa in questione; 2) il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nel caso in cui l'ufficio in questione abbia autonomia gestionale e decisionale di spesa.

Occorre però precisare che a nominare il datore di lavoro deve essere l'organo al vertice della P.A., ovvero, nel caso di un comune, il compito spetta al Sindaco. Tale nomina nelle P.A. si svolge tramite un vero e proprio atto obbligatorio che l'organo deve necessariamente compiere al momento del proprio insediamento, con la conseguenza che, in caso di omissione: l'organo al vertice sarà chiamato a rispondere di tale omissione penalmente; l'organo al vertice sarà corresponsabile della mancata realizzazione del sistema di prevenzione.

Quest'ultimo principio è stato sancito dall'ultima parte della lettera b) dell'articolo 2 che recita che *"in caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo"*. Al datore di lavoro di una pubblica amministrazione, quindi, ai sensi degli articoli 17 e 18 del testo unico, spettano principalmente i seguenti obblighi: la valutazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro e redazione del DVR; la nomina delle principali figure della sicurezza sul lavoro; affidare i compiti importanti per la sicurezza ai lavoratori, tenendo conto di capacità e competenze; fornire i Dispositivi di Protezione Individuale idonei ai lavoratori; somministrare la formazione obbligatoria in materia di sicurezza ai lavoratori.

Il Testo Unico chiarisce inoltre che sul datore di lavoro gravano obblighi delegabili e non delegabili. Gli obblighi non delegabili sono due: 1) nominare il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione; 2) effettuare la valutazione dei rischi e la redazione del DVR (con responsabilità annesse). Gli altri obblighi possono essere delegati a terzi, ovvero al dirigente per la sicurezza, definito come: *"persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa"*.

Il Datore di lavoro può, dunque, delegare a questa terza persona la responsabilità per l'adempimento delle direttive e degli obblighi in materia di sicurezza, conferendogli poteri gerarchici, funzionali e di spesa adeguati. In ogni caso l'atto di delega deve avere forma scritta *ad substantiam* e deve contenere con precisione tutti i compiti delegati (Sent. Cassazione Penale, Sezione III del 25/07/2018 n. 30170), deve essere controfirmata dal delegato per accettazione; deve essere resa esplicitamente pubblica: la mancanza di anche uno solo di questi elementi rende nullo l'atto di delega.



La delega, tuttavia, anche in questo caso non esenta il datore di lavoro (art. 16, comma 3, TUSL) dal suo grado di responsabilità ai fini della sicurezza sul lavoro (in base agli artt. 50 e 54 del Testo unico il sindaco rimane titolare di una posizione di garanzia -tra le tante Cass. Pen. 29575/2021).

Nel caso di specie ritiene questo giudice che tali poteri permangono in capo al datore di lavoro che è per l'appunto il Sindaco. Ciò sia in quanto al momento del suo insediamento (avvenuto a maggio 2006) e/o anche successivamente, manca una delega scritta che abbia attribuito la qualifica di "datore di lavoro" all'Ing. Zedda, sia perché manca un atto espresso e di delega ove siano specificate le attività delegabili trasferite, ut stabilite *ex lege*. La documentazione amministrativa prodotta dalla difesa evidenzia unicamente che l'Ing. Zedda avesse solo e soltanto poteri di gestione finanziaria (ciò si evince in tutte le delibere prodotte tra cui la n. 22 del 6.04.2016; la stessa nota del 27.09.2016 a firma del Segretario Comunale in cui in modo incontrovertibile il Sindaco (~~Giuseppe Zedda~~) viene indicato quale "datore di lavoro".

Quanto al PEG approvato nel 2015 è pacifico che non faccia venir meno la qualifica del Sindaco quale responsabile legale del Comune, e dunque anche "datore di lavoro". Con tale documento che viene approvato dalla giunta comunale, si procede alla programmazione analitica dei flussi finanziari, l'attribuzione delle risorse ai responsabili, la possibilità di correlare l'utilizzo di tali risorse agli obiettivi assegnati, ovvero fornisce gli indirizzi nella "gestione delle risorse" e viene utilizzato come strumento di programmazione e valutazione delle performance dei dirigenti: in sintesi il PEG è lo strumento che rappresenta l'anello di congiunzione tra politica ed apparato burocratico.

Come emerso all'atto dell'accertamento e confermato a dibattimento, la documentazione relativa alla sicurezza dei lavoratori risale agli anni 90, non vi era alcun DVR, né nomina di RSPP, mancava la designazione di un medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, l'individuazione delle capacità e condizioni dei lavoratori in relazione alle funzioni, l'adozione dei provvedimenti di primo soccorso e assistenza medica, l'informazione adeguata in materia di salute e sicurezza e l'adeguata formazione in merito: furono gli stessi dipendenti del Comune di ~~Castellana Grotte~~, a segnalare tali gravissime carenze decorrenti a far data dal 1990 e ciò in totale dispregio alla normativa introdotta dal legislatore a tutela dei lavoratori, così come meglio

accertato dagli ispettori, dallo stesso segretario comunale e dal rappresentante sindacale dei lavoratori sulla sicurezza.

In altre parole, è stata accertata la totale assenza delle disposizioni a tutela dei lavoratori protrattasi per quasi vent'anni e che dal 2006 (data di insediamento del Sindaco, odierno imputato) è stata sanata solo a settembre 2017, a seguito dell'accertamento degli ispettori intervenuti dopo l'ennesima segnalazione di alcuni dipendenti per la mancata sorveglianza sanitaria.

Riassumendo, il sindaco di un comune va esente da responsabilità in materia antinfortunistica, in base all'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 9 aprile 2008, 81, solo se procede all'individuazione dei soggetti cui attribuire in sua vece la qualifica di datore di lavoro (Sez. 3, n. 15206 del 22/03/2012); viceversa, l'organo di direzione politica che non abbia espressamente attribuito la qualifica di datore di lavoro al dirigente del settore competente e nei termini dettati dal legislatore, conserva lui stesso la qualifica (Sez. 2, n.32358, del 17/01/2017 – Sez. 4, n. 30214 del 12/04/2013).

Quanto all'elemento psicologico, trattandosi di contravvenzione basta la colpa.

3. Venendo quindi il profilo sanzionatorio, ai fini di determinare la pena da comminare in concreto all'imputato in ordine al reato ascritto, occorre, ai sensi dell'articolo 133 c.p., tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere desunte, entrambe, dai criteri enunciati dalla suddetta norma. In particolare, non risultando elementi per concedere le circostanze attenuanti generiche, il colpevole deve essere condannato alla pena che si stima equo determinare in 15000 euro di ammenda (così determinata: euro 4500 di ammenda per il capo a); euro 2500 di ammenda per il capo b); euro 2000 di ammenda per il capo c); euro 1750 di ammenda per il capo d); euro 1250 di ammenda per il capo e); euro 1500 di ammenda per il capo f); euro 1500 di ammenda per il capo g)];

La condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali segue per legge.

Infine, si ritiene sussistano le condizioni per effettuare una prognosi positiva e ritenere che l'imputato si asterrà in futuro dalla commissione di ulteriori reati. Si può pertanto concedere a ~~Costo Di Costo~~ il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena.

P.Q.M.

Visti gli articoli 533 - 535 c.p.p. dichiara ~~colpevole~~ ~~colpevole~~ ~~colpevole~~ colpevole dei reati a lui ascritti, e lo condanna alla pena di € 15.000 di ammenda nonché al pagamento delle spese processuali.

Visti gli articoli 163 ss. c.p. ordina che la pena come sopra inflitta resti sospesa ai termini e alle condizioni di legge.

Visto l'articolo 544, 3° comma, c.p.p. indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Oristano, 31 marzo 2023

Il giudice